



COMUNE DI NOLI
PROVINCIA DI SAVONA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 10 Del 04/03/2016

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L'anno **duemilasedici** il giorno **quattro** del mese di **marzo** alle ore **12:30**, si è riunito nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuti nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** ed in seduta PUBBLICA di prima convocazione.

Risultano:

NICCOLI GIUSEPPE	P	GIACCHELLO GRAZIELLA	P
FIORITO ALESSANDRO	P	REPETTO AMBROGIO	P
BELLISIO JESSICA	P	FOSSATI LUCIO	A
BARISONE PIERA	P	MANZINO DEBORA	P
POLLERO ENRICO	P		
TISSONE RINALDO	P		
CANEVA SIMONA	A		

CONSIGLIERI PRESENTI ALLA SEDUTA N. 9

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Graziella CANNIZZARO in qualità di Segretario.

Il Sig. Giuseppe NICCOLI - SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.



COMUNE DI NOLI
PROVINCIA DI SAVONA

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale n° 3 del 13/03/2012, n°22 del 14/06/2012, n° 23 del 27/06/2013, n° 45 del 29/11/2013 e n° 15 del 08/04/2014 con la quale si approvava e integrava il regolamento Comunale in materia di Imposta Municipale Propria;

VISTA la legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) che ha apportato alcune sostanziali novità circa l'applicazione della TASI e dell'IMU, rendendo pertanto necessario ed indispensabile l'aggiornamento del Regolamento vigente;

RITENUTO di dover modificare, ai sensi di Legge, il Regolamento Comunale in materia di IMU e precisamente gli articoli:

Art. 2 - Determinazione delle aliquote dell'imposta e detrazione,

Art. 3 ter - Agevolazione per l'abitazione concessa in uso gratuito;

VISTO l'art. 13 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n° 201, convertito con Legge del 22 dicembre 2011, n° 214 compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2011, n° 23 ed ogni altra disposizione normativa, con il quale è stata istituita l'Imposta Unica Comunale;

SENTITA la Commissione Consiliare sui Regolamenti Comunali nella seduta del 23 febbraio 2016;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le materie di competenza del Consiglio Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi sotto il profilo tecnico, contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000.

Si dà atto che la verbalizzazione integrale degli interventi, sarà svolta mediante trascrizione della registrazione da parte di una ditta incaricata dal Comune. In sede di approvazione verbali si procederà ad approvare la trascrizione della registrazione audio della relativa seduta; tale trascrizione sarà allegata alla delibera di approvazione dei verbali e pubblicata all'Albo Pretorio secondo le modalità di legge.

Il file audio è disponibile nel sito del Comune di Noli Sezione: "Ascolta il Consiglio Comunale".



COMUNE DI NOLI
PROVINCIA DI SAVONA

CON VOTI ESPRESSI NEL SEGUENTE MODO:

▲ CONSIGLIERI PRESENTI	N. 09
▲ CONSIGLIERI VOTANTI	N. 09
▲ VOTI FAVOREVOLI	N. 09
▲ VOTI CONTRARI	N. ==
▲ CONSIGLIERI ASTENUTI	N. ==

DELIBERA

- 1) **DI MODIFICARE** il regolamento Comunale in materia di IMU, approvato con delibera C.C. N. 3 del 13/03/2012 e ss.ii.mm., relativamente agli articoli elencati in premessa, come di seguito specificato:

ARTICOLO 2

Determinazione delle aliquote dell'imposta e detrazione

Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, nei casi e nei limiti previsti a legislazione vigente. La deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione.

La deliberazione di cui al comma 1 deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura costitutiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 1, nei termini ivi indicati, ovvero di mancata pubblicazione di cui al comma 2, entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualità d'imposta precedente a quella di riferimento.

Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le aliquote possono essere modificate nel termine ivi previsto.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

L'importo della detrazione di cui al comma 1 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.



COMUNE DI NOLI
PROVINCIA DI SAVONA

La detrazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli istituti autonomi per le case popolari, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La detrazione si applica, altresì, alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali di cui all'articolo 5 e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.

Viene così modificato:

ARTICOLO 2

Determinazione delle aliquote dell'imposta e detrazione

Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, nei casi e nei limiti previsti a legislazione vigente. La deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione.

La deliberazione di cui al comma 1 deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura costitutiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

In caso di mancato esercizio del potere di cui al comma 1, nei termini ivi indicati, ovvero di mancata pubblicazione di cui al comma 2, entro il termine del 14 ottobre dell'anno di riferimento, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualità d'imposta precedente a quella di riferimento.

Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le aliquote possono essere modificate nel termine ivi previsto.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

L'importo della detrazione di cui al comma 1 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

La detrazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli istituti autonomi per le case popolari, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.



COMUNE DI NOLI
PROVINCIA DI SAVONA

L'articolo 3 ter viene completamente abrogato per effetto dell' art. 1 comma 10 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità).

ARTICOLO 3 ter

Agevolazioni per l'abitazione concessa in uso gratuito

Per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria, è equiparabile all'abitazione principale l'unità immobiliare, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in uso gratuito dai genitori al figlio e viceversa, che viene utilizzata come abitazione principale. Il beneficio si estende anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

Dall'anno 2014 si considera equiparata all'abitazione principale, l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, in assenza di diritto, che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro, esclusi gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9. Sull'eventuale valore eccedente i 500 euro si applicherà l'aliquota prevista.

In presenza di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta l'agevolazione viene applicata ad una sola unità immobiliare.



COMUNE DI NOLI
PROVINCIA DI SAVONA

**ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL'ART. 49 D. LGS. 267 DEL 18.8.2000)**

Il Responsabile del Settore AREA FINANZIARIA, GIORDANO FLAVIA, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere Favorevole

Data 24/02/2016

Il Responsabile dell'Area
F.to: FLAVIA GIORDANO

Il Responsabile del Settore AREA ECONOMICO FINANZIARIA, GIORDANO FLAVIA, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE

Data 24/02/2016

Il Responsabile dell'Area
F.to: FLAVIA GIORDANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: GIUSEPPE NICCOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: GRAZIELLA CANNIZZARO

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 02/05/2016 al giorno 17/05/2016 ai sensi dell'art. 124 del D.LEG.VO N. 267/2000.

Noli, li 02/05/2016

IL MESSO COMUNALE
F.to: RENATO BRIANO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo.

Noli, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERE DEL REVISORE
sulla proposta Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

- 1) **modifica del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)**
- 2) **modifica del regolamento Comunale in materia di Imposta Municipale Propria**

IL SOTTOSCRITTO REVISORE DEI CONTI

Dott. Fabrizio VIGO, iscritto nel Registro dei Revisori Legali, eletto per il triennio 2013/2016 con deliberazione consiliare n. 30 del 05/08/2013;

VISTA

la proposta deliberazione del Consiglio Comunale relativa alle modifiche dei regolamenti IUC e IMU di cui in oggetto, del seguente tenore:

- ***DI MODIFICARE*** il regolamento Comunale in materia di IUC, approvato con delibera C.C. N. 16 del 08/04/2014, relativamente all'art. 21..... omissis.....
- ***DI MODIFICARE*** il regolamento Comunale in materia di IMU, approvato con delibera C.C. N. 3 del 13/03/2012 e ss.ii.mm., relativamente agli articoli elencati..... omissis.....

RICHIAMATE

le deliberazioni del Consiglio Comunale n° 3 del 13/03/2012, n°22 del 14/06/2012, n° 23 del 27/06/2013, n° 45 del 29/11/2013 e n° 15 del 08/04/2014 con la quale si approvava e integrava il regolamento Comunale in materia di Imposta Municipale Propria;

TENUTO CONTO

- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

ESPRIME

Ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole sulla proposta di **Modifica dei regolamenti comunali** per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) e dell'imposta municipale propria (IMU).

Genova, 1 marzo 2016

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Fabrizio VIGO



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fabrizio Vigo".